

1855 - SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA

Provvedimento n. 30438

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 19 ottobre 2021, n. 29852, con il quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di: l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani, la Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, la Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, la Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio; la Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, la Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia; la Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo; la Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola; la Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa; la Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe; la Farmacia Comunale del Dott. Riccardo Crocetta; la Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio; la Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco; la Farmacia Casiello A. e G. S.n.c.; la Farmacia San Giovanni Bosco S.n.c. dei Dr. Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano Vittorio; la Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta e la Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi, allo scopo di accertare se abbiano posto in essere delle condotte suscettibili di integrare un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990;

VISTO il proprio provvedimento del 5 aprile 2022, n. 30106, con il quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti della Faralta S.r.l., in quanto risultata titolare della Farmacia Comunale di Altamura, ora Farmacia Faralta o Ridola;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche "CRI"), trasmessa alle Parti il 3 ottobre 2022;

VISTE le memorie difensive presentate dalle Parti nel corso del procedimento;

SENTITI in audizione finale, in data 15 novembre 2022, i rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

I.1 I Segnalati

1. L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (di seguito anche "Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari – BAT" o "Ordine Interprovinciale"), con sede a Bari – istituito, analogamente agli altri Ordini provinciali dei farmacisti, con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946¹ – è un ente pubblico non economico che rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo nel territorio di competenza. L'Ordine, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, i provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice deontologico.

Tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti - cento sul territorio italiano - sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti - F.O.F.I., con sede a Roma, che svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo.

2. Farmacia Dott. D'Alessandro Flavia Maria, nella titolarità della Dott. Flavia Maria D'Alessandro (di seguito anche "Farmacia D'Alessandro"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore del commercio al dettaglio di articoli medicali, ortopedici, cosmetici e articoli di profumeria.

3. Farmacia Calia 1813 S.r.l., nella titolarità della Dott. Isalba Calia (di seguito anche "Farmacia Calia"), è una società con sede nel comune di Altamura (BA) attiva nel settore del commercio al dettaglio degli articoli compresi nella tabella per farmacisti – articoli medicali ortopedici, cosmetici e articoli di profumeria, di vestiario, calzature, giocattoli, parafarmaceutici in genere.

4. Farmacia Dambrosio, nella titolarità del Dott. Vincenzo Dambrosio (di seguito anche "Farmacia Dambrosio"), è un'impresa individuale, con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.

¹ [Decreto modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018).]

- 5.** Farmacia Giordano, nella titolarità della dott. Maria Giordano (di seguito anche "Farmacia Giordano"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 6.** Farmacia Chierico di Grandolfo Letizia, nella titolarità della dott. Letizia Grandolfo (di seguito anche "Farmacia Chierico"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 7.** Farmacia Grassano, nella titolarità del dott. Rocco Innocenzo Grassano (di seguito anche "Farmacia Grassano"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 8.** Farmacia Maggi, nella titolarità del dott. Nicola Maggi (di seguito anche "Farmacia Maggi"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 9.** Farmacia Dr. Rosa Oreste di Oreste Rosa, nella titolarità della dott. Rosa Oreste (di seguito anche "Farmacia Oreste"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 10.** Farmacia Pignatelli, nella titolarità del dott. Giuseppe Pignatelli (di seguito anche "Farmacia Pignatelli"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 11.** Faralta S.r.l. è una società con sede nel comune di Altamura (BA), titolare della Farmacia Comunale di Altamura ora Farmacia Faralta o Ridola, attiva nel settore farmacia.
- 12.** Farmacia Verdoni, nella titolarità del dott. Antonio Verdoni (di seguito anche "Farmacia Verdoni") è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
L'impresa risulta allo stato cancellata.
- 13.** Farmacia Tricarico, nella titolarità del dott. Francesco Tricarico (di seguito anche "Farmacia Tricarico") è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.
- 14.** Farmacia Casiello Angelantonio & Giacomo S.n.c. (di seguito anche "Farmacia Casiello") è una società con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nella gestione di una farmacia.
- 15.** Farmacia San Giovanni Bosco dei Dottori Lilia Sperandio e Massimiliano Vittorio Ziccardi S.n.c. (di seguito anche "Farmacia San Giovanni Bosco") è una società con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nella gestione di una farmacia con vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e salutari, di articoli e prodotti complementari.
- 16.** Farmacia Vicenti, nella titolarità della dott. Elisabetta Vicenti (di seguito anche "Farmacia Vicenti") è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia – commercio al dettaglio di prodotti compresi nella tabella speciale per farmacisti, articoli di abbigliamento in genere, giocattoli e profumi.
- 17.** Farmacia Miolla, nella titolarità del dott. Luigi Miolla (di seguito anche "Farmacia Miolla") è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia – commercio al dettaglio di articoli per l'igiene della persona, cosmetici, articoli parafarmaceutici, sanitari e altri prodotti non alimentari.

I.2 Segnalante

- 18.** Farmacia Pappalardo, nella titolarità del Dott. Ferdinando Francesco Pappalardo (di seguito anche "Farmacia Pappalardo" o "segnalante"), è un'impresa individuale con sede nel comune di Altamura (BA), attiva nel settore farmacia.

II. IL PROCEDIMENTO

- 19.** Con segnalazione del 9 aprile 2021, integrata il 3 maggio 2021, il titolare della farmacia Pappalardo, sita nel comune di Altamura, ha denunciato presunte distorsioni della concorrenza derivanti dalle condotte tenute, a decorrere almeno dall'anno 2014, da diversi farmacisti concorrenti, consistenti in un'intesa volta ad impedire di praticare sconti, o comunque limitarne l'entità, sul prezzo al pubblico dei medicinali e dei prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori. A detta del segnalante, tali condotte sarebbero state condivise - e in qualche modo avallate - anche dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari - BAT, che avrebbe convocato diverse riunioni per richiamare il rispetto delle regole del Codice deontologico e della normativa in materia di sconti sui farmaci².

² [Cfr. docc. 1 e 2 con i relativi allegati.]

20. Il 19 ottobre 2021, l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento I855 nei confronti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-BAT e di sedici farmacie: D'Alessandro, Calia, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Comunale, Verdoni, Tricarico, Casiello A. e G., San Giovanni Bosco, Vicenti e Miolla, allo scopo di accertare se avessero posto in essere delle condotte suscettibili di integrare un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

21. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha ipotizzato la sussistenza di un accordo tra le Parti finalizzato a limitare il reciproco confronto competitivo in relazione alla misura della scontistica da applicare sui prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, venduti nelle farmacie in regime privato. In particolare, nel corso di diversi incontri, avvenuti a partire dall'anno 2014, alla presenza anche dei rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale, le sedici farmacie destinatarie dell'avvio avrebbero concordato preventivamente di evitare di praticare sconti al pubblico, o comunque di limitarne l'entità, stigmatizzando il comportamento di altri *competitor* (tra cui il segnalante), considerati troppo aggressivi nelle proprie politiche commerciali.

22. Contestualmente al provvedimento di avvio, in data 19 ottobre 2021, l'Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni presso la sede dell'Ordine Interprovinciale a Bari e di una Farmacia di Altamura, che hanno avuto luogo il successivo 26 ottobre 2021³.

23. Il 21 gennaio 2022 il Nucleo Speciale *Antitrust* della Guardia di Finanza – in riscontro ad una richiesta di collaborazione inoltrata dall'Autorità il 16 dicembre 2021 – ha fornito un documento contenente l'indicazione degli sconti praticati – con riferimento alla prima settimana dei mesi di ottobre e novembre per gli anni 2017/2021 – da quattordici delle farmacie Parti del procedimento, in relazione a diversi farmaci di "Fascia C", sia con che senza obbligo di prescrizione medica (cd. OP e OTC) e integratori (c.d. parafarmaci)⁴.

24. In data 5 aprile 2022 l'Autorità ha deliberato di estendere soggettivamente il procedimento nei confronti della Faralta S.r.l., in quanto risultata titolare della Farmacia Comunale di Altamura - destinataria del provvedimento di avvio - ora Farmacia Faralta o Ridola⁵.

25. Le Parti del procedimento sono state sentite in audizione⁶, hanno depositato memorie infraprocedimentali⁷ e hanno esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento⁸. Solo le farmacie Miolla e Verdoni non hanno partecipato al procedimento.

26. Il 3 ottobre 2022, è stata inviata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie⁹ nella quale si contestava la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della Legge 287/1990, tra dodici delle Parti del procedimento: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari - BAT, Farmacia D'Alessandro, Farmacia Dambrosio, Farmacia Giordano, Farmacia Chierico, Farmacia Grassano, Farmacia Maggi, Farmacia Dr Rosa Oreste, Farmacia Pignatelli, Farmacia Casiello, Farmacia Vicenti e Faralta, con esclusione delle farmacie San Giovanni Bosco, Calia, Tricarico, Miolla e Verdoni.

27. In data 25 ottobre 2022, l'Autorità, in risposta ad un'istanza di riesame, inviata dalla Faralta S.r.l. l'11 ottobre 2022, avente ad oggetto la comunicazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che essa fosse priva di nuovi elementi di fatto o di diritto, tali da poter giustificare una revisione della CRI da parte degli Uffici¹⁰.

28. Successivamente alla trasmissione della CRI, l'Ordine Interprovinciale, il dott. Riccardo Crocetta, le Farmacie D'Alessandro, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Casiello, Vicenti, Faralta nonché la Farmacia Pappalardo, hanno depositato ulteriori memorie difensive¹¹. Solo l'Ordine Interprovinciale ha chiesto di essere udito dal Collegio¹².

29. Pertanto, il 15 novembre 2022 si è svolta l'audizione finale in cui l'Ordine Interprovinciale ha potuto articolare le proprie difese¹³.

III. IL QUADRO NORMATIVO

30. Nel mercato farmaceutico sono state gradualmente introdotte norme volte alla liberalizzazione del prezzo dei farmaci, oltre che all'estensione della cerchia dei soggetti autorizzati alla relativa vendita.

³ [Cfr. docc. 24 e 27 con i relativi allegati.]

⁴ [Cfr. docc. 61 e 63.]

⁵ [Cfr. docc. 80 e 96.]

⁶ [Cfr. docc. 40, 67, 71 e 111.]

⁷ [Cfr. docc. 38, 44bis, 45bis, 46bis, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71.2, 74, 78, 79, 97/110.1, 118, 138, 139, 146/146.14, 147/147.1 con tutti i relativi allegati.]

⁸ [Cfr. docc. 33, 34, 35, 69, 70, 73, 75, 115, 117, 133, 134 e 149.]

⁹ [Cfr. docc. 121 e 122.]

¹⁰ [Cfr. docc. 136 e 141.]

¹¹ [Cfr. docc. 138, 139, 146/146.14, 147 con tutti i relativi allegati.]

¹² [Cfr. doc. 125.]

¹³ [Cfr. doc. 150.]

31. Una prima apertura si è avuta ad opera del D.L. n. 223/2006, c.d. "*Legge Bersani*"¹⁴, in relazione ai farmaci di fascia C¹⁵, per i quali non sussiste un obbligo di ricetta medica (i c.d. OTC, farmaci da banco o di automedicazione¹⁶, e i c.d. SOP, farmaci da consiglio¹⁷). Tali farmaci sono divenuti acquistabili non solo in farmacia ma anche nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e in altri negozi autorizzati (quali le parafarmacie), nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine. Ciascun punto vendita ha la possibilità di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del prodotto, "*purché [...] sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti*". Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci¹⁸.

32. Successivamente si è aggiunto il D.L. n. 201/2011, c.d. "*Decreto Salva Italia*"¹⁹, che all'articolo 32, comma 4, ha allargato la possibilità di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico per tutti i medicinali di fascia C, purché tali sconti vengano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti²⁰.

33. Infine, è intervenuto il D.L. n. 1/2012, c.d. "*Decreto Cresci Italia*"²¹, che all'articolo 11, comma 8, ha previsto che "[...] *Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti* [per le farmacie, quindi, anche sui medicinali di fascia A²² purché dispensati in regime privato] *dandone adeguata informazione alla clientela*".

34. Pertanto, con riferimento agli sconti sui farmaci (fascia A - purché dispensati in regime privato - e Fascia C) essi possono essere praticati liberamente dal farmacista a condizione che sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela e sia garantito uguale trattamento a tutti gli acquirenti. Analoghe condizioni non sono previste per gli altri prodotti vendibili in farmacia (quali integratori, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici ecc.).

35. Discorso diverso vale per i farmaci di fascia A, prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che non possono essere oggetto di sconto da parte del farmacista nel momento in cui il relativo costo non è sostenuto dall'acquirente. Al riguardo l'articolo 3 del D.P.R. n. 371/1998²³ dispone che "*1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di*

¹⁴ [Cfr. Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (GU del 4 luglio 2006, n. 153) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186).]

¹⁵ [I farmaci di fascia C sono tutti quei farmaci il cui costo non può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ed è, pertanto, a completo carico del cittadino.]

¹⁶ [I farmaci da banco o di automedicazione (c.d. OTC, dall'inglese "Over The Counter") sono medicinali la cui dispensazione al paziente può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. Il paziente può liberamente accedere ai farmaci da banco e venire a conoscenza dell'esistenza di tali farmaci non solo grazie all'interazione diretta e al consiglio del farmacista, ma anche attraverso la pubblicità. Oltre ad essere pubblicizzati, gli OTC possono essere esposti nelle aree cui i clienti hanno libero accesso, così come possono essere esposti sullo stesso bancone della farmacia (da qui il nome di "farmaci da banco").]

¹⁷ [I farmaci senz'obbligo di prescrizione medica - più semplicemente definiti come SOP - sono quei medicinali la cui dispensazione può avvenire in farmacia senza la presentazione della ricetta medica, poiché sono destinati al trattamento di disturbi considerati lievi e passeggeri. A differenza degli OTC, non possono essere esposti sopra al banco della farmacia o nelle aree cui i pazienti possono liberamente accedere. Pertanto, il paziente può avere l'accesso a tali farmaci solo attraverso l'interazione diretta con il farmacista. Ciò avviene perché si ritiene che questi farmaci - pur essendo considerati sicuri e per i quali il monitoraggio del medico non risulta essere fondamentale - debbano essere dispensati solo su consiglio di una figura professionale quale è il farmacista (c.d. "farmaci da consiglio").]

¹⁸ [Cfr. D.L. 223/2006, art. 5 - Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci- "1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile. 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. 3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma1)), purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. [...]".]

¹⁹ [Cfr. Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (G.U. del 6 dicembre 2011, n. 284 - Suppl. Ordinario n. 251), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. del 27 dicembre 2011, n. 300).]

²⁰ [Cfr. D.L. 201/2011, art. 32 - Farmacie - "4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti".]

²¹ [Cfr. Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (GU n. 19 del 24 gennaio 2012 - Suppl. Ordinario n. 18), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. del 24 marzo 2012, n. 71).]

²² [I farmaci di fascia A comprendono i medicinali essenziali e per le malattie croniche il cui costo è a carico dello Stato.]

²³ [Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, recante Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. (GU n. 251 del 27 ottobre 1998).]

assistenza e dalla classificazione dei farmaci. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione" ²⁴.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.1 La documentazione fornita dal segnalante

36. L'avvio del presente caso ha preso le mosse principalmente da tre documenti forniti dal segnalante, ritenuti significativi ai fini di ipotizzare la sussistenza di un accordo tra diversi farmacisti della zona di Altamura avente ad oggetto l'entità degli sconti da praticare al pubblico: **(1)** il verbale di una riunione del 13 ottobre 2014 convocata dall'Ordine Interprovinciale "per approfondire aspetti di natura deontologica, legislativa e regolamentare, inerenti l'esercizio della professione"; **(2)** il verbale di una riunione del 31 ottobre 2016, convocata dall'Ordine Interprovinciale e avente ad oggetto "compiti e adempimenti in materia disciplinare"; **(3)** una e-mail del 18 novembre 2017 avente ad oggetto "conclusioni dell'incontro del 16.11.2017", inviata dalla titolare di una Farmacia di Altamura, Fiduciaria dell'Ordine, a sedici Farmacie con sede nel medesimo comune (tutte Parti del procedimento)²⁵.

37. In particolare, il primo documento si riferisce a una riunione, tenutasi in data 13 ottobre 2014, ad Altamura alla quale hanno partecipato il Presidente dell'Ordine Interprovinciale, il Segretario, un Consigliere, la Fiduciaria dell'Ordine e altri 14 farmacisti²⁶. Nel verbale *de quo* si evidenzia che il Presidente dell'Ordine ha ricevuto numerose lamentele circa i comportamenti scorretti posti in essere da alcuni titolari di farmacia nel Comune di Altamura (tra cui proprio il segnalante). Dopo aver stigmatizzato tali comportamenti, in violazione della Legge e del Codice deontologico, il Presidente ha lasciato la parola ai farmacisti presenti, le cui dichiarazioni sono state messe a verbale. Al termine del dibattito, il Presidente dell'Ordine interprovinciale ha ricordato la necessità di osservare con scrupolosità e diligenza le vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento "[...] al divieto di sconto sul ticket, alla corretta dispensazione dei medicinali sottoposti a ricetta medica [...]", rilevando che "il Consiglio dell'Ordine ha istituito apposite Commissioni di Vigilanza, operative su tutto il territorio provinciale, alle quali sarà demandato un controllo ancora più accurato nel Comune di Altamura per garantire elevati livelli di efficienza del servizio, a tutela della collettività e del decoro professionale".

38. Il secondo documento è rappresentato dal verbale di una riunione del 31 ottobre 2016, indetta dal medesimo Ordine e tenutasi presso la sua sede, avente ad oggetto "compiti e adempimenti in materia disciplinare", alla quale risultano essere stati presenti il Presidente, il Vice Presidente, la Fiduciaria dell'Ordine e otto Farmacie (Parti del procedimento)²⁷. Il Presidente, dopo aver rilevato che l'incontro si è reso necessario a seguito di una specifica richiesta avanzata dalla Fiduciaria dell'Ordine, illustra la situazione generale di crisi in cui si trovano le farmacie di Altamura, che hanno subito negli anni una sempre maggiore riduzione del fatturato. Il Presidente rileva, quindi, che "la questione Altamura" è ben presente ed è stata affrontata dal Consiglio dell'Ordine, che si è attivato prontamente per trattare e valutare le problematiche rappresentate dai colleghi; il Presidente illustra per punti tutte le numerose iniziative assunte dall'Ente al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti l'attività professionale, per "garantire elevati livelli di efficienza del servizio a tutela della collettività e del decoro professionale", evidenziando che "l'Ordine ha bisogno di tempo per instaurare un procedimento disciplinare sostenuto da un solido impianto accusatorio che regga alle argomentazioni difensive anche in secondo grado, innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie" ²⁸.

39. Infine, il terzo documento rilevante, allegato alla segnalazione, è rappresentato da una comunicazione, inoltrata via mail dalla Fiduciaria dell'Ordine il 18 novembre 2017 a sedici farmacie (tutte Parti del procedimento), avente ad oggetto: "conclusioni dell'incontro del 16.11.2017". Nel testo, che riporta la data del 17 novembre 2017, si descrive il contenuto di un incontro avvenuto la sera precedente, in cui i partecipanti hanno discusso, tra l'altro, questioni attinenti al pagamento del ticket e alle politiche di vendita dei farmaci.

IV.2 Le ulteriori evidenze acquisite agli atti

40. La documentazione acquisita in ispezione presso la sede dell'Ordine Interprovinciale a Bari e presso la farmacia di Altamura ha dato conferma circa l'esistenza di una situazione di grande conflittualità tra le Farmacie Parti del procedimento, da un lato, e il segnalante, dall'altro, derivante dalle condotte commerciali tenute da quest'ultimo nei confronti della clientela, che avrebbero determinato un aumento esponenziale del suo fatturato, con conseguenti gravi

²⁴ [Cfr. in questo senso anche l'art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012, la nota del Ministero della Salute n. 85284 del 30 dicembre 2020, nonché le valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25571 del 12 novembre 2020, citata infra nel testo e in nota (doc. 24.2.4.5 e doc. 24.2.4.6).]

²⁵ [Cfr. all. al doc. 1.]

²⁶ [In particolare, erano presenti i titolari delle seguenti Farmacie Parti del procedimento: D'Alessandro, Calia, Casiello, Comunale-Crocetta, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Verdoni, Vicenti, nonché il segnalante.]

²⁷ [In particolare, erano presenti i titolari di nove Farmacie Parti del procedimento: D'Alessandro, Calia, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli.]

²⁸ [Nel corso della discussione emergeva che alcuni farmacisti avevano formalizzato una denuncia presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Bari nei confronti del segnalante, sollecitando in qualche modo un più incisivo intervento dell'Ordine e l'avvio di un procedimento disciplinare.]

perdite per i *competitor*. Tale documentazione fornisce, in particolare, un quadro della manifesta e diffusa preoccupazione dei professionisti della zona di Altamura, condivisa in seno all'Ordine interprovinciale, circa i pesanti danni, sia in termini economici che da un punto di vista del decoro e dell'etica professionali, derivanti dalla politica di sconto praticata nello specifico proprio dalla farmacia segnalante.

41. Dalla documentazione acquisita emerge, altresì, l'attenzione riservata dall'Ordine Interprovinciale, nella persona del suo Presidente, alle denunce ricevute dai colleghi di Altamura, nonché tutta l'attività posta in essere dall'Ente (verbali di audizione, acquisizione di testimonianze, scambi di corrispondenza) al fine di acquisire elementi di riscontro, utili ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del segnalante²⁹.

42. Si evidenzia, infine, come molta della documentazione agli atti del fascicolo istruttorio, acquisita nel corso delle ispezioni e fornita dalle Parti del procedimento, attenga alle vicende che hanno coinvolto il segnalante in sede disciplinare e giudiziaria³⁰.

43. Ulteriori elementi probatori sono stati acquisiti, con la collaborazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale *Antitrust*, al fine di verificare se, negli ultimi cinque anni, vi fosse stato, nei fatti, un allineamento negli sconti praticati al pubblico dalle farmacie Parti del procedimento. In particolare, sono stati acquisiti i prezzi praticati da quattordici punti vendita, in relazione a quindici diversi prodotti (5 farmaci di "Fascia C con obbligo di prescrizione medica", c.d. OP, 5 farmaci di "Fascia C senza obbligo di prescrizione medica", c.d. OTC, e 5 integratori), nella prima settimana dei mesi di ottobre e novembre degli anni 2017-2021³¹.

44. Dall'esame dei dati acquisiti emerge che nel periodo di riferimento i prezzi dei farmaci sottoposti ad esame non sono allineati³². Nello specifico, dalla lettura dei dati risulta che le farmacie hanno applicato, nei periodi di riferimento, sconti di diversa entità rispetto al prezzo indicato dal produttore sulla confezione del prodotto (non rispetto al prezzo di acquisto dal fornitore, che non viene indicato), sia per quanto riguarda i farmaci di fascia C che in relazione ai prodotti parafarmaceutici. In particolare, è emerso che le farmacie hanno applicato, nei periodi di riferimento, sconti variabili dallo zero fino ad un massimo del 20-25% per quanto riguarda i farmaci di fascia C e fino ad un massimo del 50-55% per quanto riguarda i prodotti parafarmaceutici; gli sconti maggiori si riferiscono, appunto, agli integratori, su cui evidentemente esse hanno più margini di guadagno e quindi di scelta del prezzo da praticare al pubblico.

45. Anche le farmacie Parti del procedimento hanno trasmesso, in data 8 febbraio 2022, un documento³³ avente ad oggetto dodici prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, con l'indicazione dei prezzi medi mensili praticati in relazione all'ultimo semestre dell'anno 2017 (dove si colloca la comunicazione *e-mail* della fiduciaria del 18 novembre 2017), e ai primi semestri degli anni 2018 e 2019. L'analisi dei dati mostra risultati analoghi a quelli rilevati nell'ambito dell'indagine svolta con l'ausilio della Guardia di Finanza.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

46. Nel corso dell'istruttoria, tutte le Parti del procedimento (ad eccezione delle Farmacie Miolla e Verdoni) sono state sentite in audizione ed hanno depositato memorie difensive. L'Ordine Interprovinciale è stato, altresì, sentito dal Collegio in sede di audizione finale.

47. Le Parti hanno, in particolare, evidenziato che gli episodi denunciati dal Dott. Pappalardo non sono idonei a dimostrare alcun "accordo illecito" tra le Farmacie, destinato a limitare la concorrenza. Le circostanze esposte dal segnalante sarebbero state, infatti, indebitamente strumentalizzate contro i farmacisti di Altamura, che, nel 2015, lo hanno denunciato dapprima dinanzi all'Ordine Interprovinciale, e, poi, presso la Procura della Repubblica, per comportamenti illeciti e di concorrenza sleale. Ad avviso delle Parti, inoltre, non vi sarebbe stato alcun accordo preordinato a limitare la concorrenza, dal momento che risulterebbe dimostrata l'inesistenza di effetti anti-competitivi³⁴.

²⁹ [Cfr. doc. 24.2.2 (nota del 3 ottobre 2014, inviata da una farmacia al Presidente dell'Ordine e avente ad oggetto "Richiesta di incontro" e successiva audizione del 12 febbraio 2016), doc. 24.2.4.4 (verbale dell'incontro, tenuto ad Altamura il 5 febbraio 2015) e doc. 27 (verbale ispettivo del 26 ottobre 2021 redatto presso la sede di una farmacia di Altamura).]

³⁰ [Cfr. docc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 40.1.3, 44.5, 44.6, 44.7.]

³¹ [Cfr. docc. 61 e 63.]

³² [Nella nota si precisa che: a. a causa di problematiche tecniche legate ai programmi informatici di memorizzazione dei dati alcune farmacie, in particolare le farmacie D'Alessandro, Oreste e Pignatelli, utilizzano un gestionale personalizzato che non permette di archiviare, superati i 36/48 mesi, i relativi dati; b. la farmacia Calia 1813 S.r.l. è attiva dall'aprile 2021, tuttavia la dott.ssa Isalba Calia è titolare della ditta individuale dal 2018, pertanto è stato possibile reperire i dati da quest'ultima annualità.]

³³ [Cfr. doc. 68.1.]

³⁴ [Cfr. memorie difensive depositate in data 9 e 10 dicembre 2021, 18 maggio 2022 e 10 novembre 2022, nonché nelle audizioni del 3 febbraio 2022 e del 23 maggio 202 da parte delle Farmacie: D'Alessandro, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Casiello, Vicenti, Tricarico, Faralta S.r.l., Farmacia Calia 1813 S.r.l. e Farmacia San Giovanni Bosco dei Dottori Lilia Sperandio e Massimiliano Vittorio Ziccardi S.n.c. (docc. 44bis, 45bis, 46bis, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/11.1 e 146/146.14 con i relativi allegati).]

48. Talune delle Parti hanno, poi, rappresentato la propria estraneità rispetto ai fatti contestati nel provvedimento di avvio³⁵.

49. Anche l'Ordine Interprovinciale ha sottolineato la propria totale estraneità alle condotte contestate in sede di avvio, rilevando di aver sempre esercitato il proprio potere-dovere di vigilanza disciplinare, in conformità alle prerogative attribuite dalla Legge, nei confronti di tutti i farmacisti appartenenti all'Ente³⁶. L'Ente ha, in particolare, evidenziato di svolgere unicamente funzioni di natura pubblicistica e, tra queste, l'esercizio del potere/dovere di vigilanza disciplinare nei confronti dei propri appartenenti³⁷. Nella fattispecie in esame, lo stesso farmacista che ha presentato la segnalazione da cui ha avuto origine la presente istruttoria è stato destinatario del provvedimento disciplinare «della sospensione dall'esercizio della professione», deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine interprovinciale in data 30 novembre 2017, per violazione del Codice deontologico³⁸.

50. Infine, nelle proprie memorie, il segnalante ha ribadito che tutti i documenti acquisiti agli atti depongono per l'esistenza di un coordinamento fra le Parti del procedimento teso a calmierare sul territorio l'entità degli sconti applicati sul prezzo dei farmaci e ad allontanare dal mercato un concorrente fastidioso, in quanto adottante una politica non allineata a quella degli altri esercizi commerciali³⁹.

VI. VALUTAZIONI

VI.1 Il mercato rilevante

51. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa - atteso che l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa medesima circoscrivono il mercato - ed è funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e all'individuazione del suo grado di offensività⁴⁰.

52. Deve ulteriormente precisarsi che anche una porzione ristretta del territorio nazionale può assurgere a mercato rilevante qualora in essa abbia luogo l'incontro tra domanda e offerta in condizioni di autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui e, quindi, esista una concorrenza suscettibile di essere alterata⁴¹.

53. Sotto il profilo merceologico, l'ambito economico coinvolto dai comportamenti oggetto di indagine è quello della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci (fascia A - pagati direttamente dai clienti in regime privato - e fascia C, con e senza prescrizione medica) e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, venduti nelle farmacie.

54. Dal punto di vista geografico, la distribuzione al dettaglio di tali prodotti interessa aree di dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel caso di specie, considerato che le riunioni e gli scambi di comunicazioni tra le Parti, oggetto di esame, sono avvenuti tra farmacisti aventi tutti sede presso il Comune Altamura (in provincia di Bari), con la presenza anche dei rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-BAT, la dimensione geografica del mercato può farsi coincidere con il Comune di Altamura. In tale ambito risultano presenti, allo stato, 21 farmacie⁴².

³⁵ [Ibidem. Cfr., inoltre, doc. 136 (con cui la società Faralta S.r.l. ha presentato un'"istanza di riesame" della CRI, chiedendo la propria estromissione dal procedimento); docc. 38, 131 e 139 (in cui il Dott. Crocetta ha rappresentato che nel provvedimento di avvio è stata erroneamente individuata, quale Parte del procedimento, la "Farmacia Comunale Crocetta" in quanto la Farmacia Comunale di Altamura è interamente di proprietà della società Farmacie Comunali di Altamura - Faralta S.r.l.); docc.78, 79, 97, 111, 146.6 (in cui la dott.ssa Isalba Calia ha evidenziato di essere pervenuta nell'effettiva piena titolarità della Farmacia solo a partire dall'1.01.2018, a seguito di procedura fallimentare); docc. 53, 67, 108, 111 e 146.12 (in cui i dott.ri Lilia Sperandio e Massimiliano Vittorio Ziccardi, titolari della farmacia San Giovanni Bosco, hanno evidenziato di aver aperto la farmacia solo in data 11.09.2017, in conseguenza della vincita del Concorso Straordinario della Regione Puglia II interpello); docc. 54, 67 109, 111, 146.13 (in cui il dott. Francesco Tricarico ha evidenziato di non aver mai partecipato a nessuna riunione organizzata dall'Ordine).]

³⁶ [Cfr. doc. 71 e allegati, doc. 147 e 150.]

³⁷ [L'art. 1, co. 3, lett. l), del d.l.C.P.S. n. 233 del 1946 stabilisce che gli Ordini «vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro». A sua volta, l'art. 38, co. 1, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, prevede espressamente che «i sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti».]

³⁸ [Il provvedimento disciplinare è stato confermato anche in sede giudiziaria, con la decisione n. 60 del 5 ottobre 2018 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) e con la sentenza della Corte di Cassazione n. 25571 del 12 novembre 2020.]

³⁹ [Cfr. docc. 40 con i relativi allegati, 118 e 138.]

⁴⁰ [Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza del 15 aprile 2021, n. 3566 (Affidamento appalti per attività di antincendio boschivo).]

⁴¹ [Cfr. Consiglio di Stato, VI, 20 maggio 2021, nn. 3900 e 3901; Consiglio di Stato, VI, del 24 luglio 2020 n. 4737; Consiglio di Stato, VI, 13 febbraio 2017, n. 598.]

⁴² [Cfr. sito internet www.ordinefarmacistibariat.it.]

55. Pertanto, ai fini della valutazione delle condotte sopra descritte si fa riferimento al mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie nel Comune di Altamura.

VI.2 La qualificazione delle parti

56. Per quanto riguarda la qualificazione delle Parti, si rileva che, conformemente alla consolidata giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, la nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di tutela della concorrenza abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico o dalle relative modalità di organizzazione e di finanziamento⁴³.

57. I titolari di farmacia, in quanto svolgono un'attività economica consistente nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, nonché nella prestazione di servizi al cittadino, costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90.

58. Ugualmente, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, in quanto Ente rappresentativo di imprese che operano sul mercato, l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani costituisce un'associazione di imprese⁴⁴.

VI.3 L'esistenza dell'intesa

59. L'attività istruttoria è stata finalizzata a verificare se l'insieme delle evidenze raccolte consentisse di accertare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990, posta in essere da sedici Farmacie di Altamura (D'Alessandro, Calia, Dambrosio, Giordano, Chierico, Grassano, Maggi, Oreste, Pignatelli, Faralta, Verdoni, Tricarico, Casiello, San Giovanni Bosco, Vicenti e Miolla), e dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari – BAT.

60. Le risultanze istruttorie di cui si è dato conto sopra non sono sufficienti, nel caso di specie, a provare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, così come, invece, ipotizzato nel provvedimento di avvio.

61. Infatti, tenuto conto di quanto acquisito ad esito degli accertamenti ispettivi svolti e nel corso del procedimento istruttorio, non sono emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un accordo tra le Parti finalizzato a limitare il reciproco confronto competitivo in relazione alla misura della scontistica da applicare sui prodotti farmaceutici, venduti in regime privato, e parafarmaceutici, quali gli integratori.

62. In particolare, la documentazione e le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria svolta non consentono di inferire, in maniera univoca, che nel corso degli incontri, avvenuti a partire dall'anno 2014, alla presenza dei rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale, le farmacie presenti abbiano definito la propria strategia di prezzi al pubblico.

63. In conclusione, la documentazione e le informazioni agli atti non sono sufficienti a comprovare, nel caso di specie, l'ipotesi istruttoria delineata nel provvedimento di avvio del procedimento..

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle evidenze istruttorie, non sono emersi elementi sufficienti per contestare un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 2 della Legge n. 287/1990 a: l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari – BAT, la Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, la Farmacia Calia 1813 S.r.l., la Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, la Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, la Farmacia Chierico della Dott.ssa Grandolfo Letizia, la Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, la Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, la Farmacia Dr. Rosa Oreste di Oreste Rosa, la Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, la Farmacia Faralta S.r.l., la Farmacia Verdoni del Dott. Antonio Verdoni, la Farmacia Tricarico del dott. Francesco Tricarico, la Farmacia Casiello Angelantonio e Giacomo S.n.c., la Farmacia San Giovanni Bosco dei Dottori Lilia Sperandio e Massimiliano Vittorio Ziccardi S.n.c., la Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta e la Farmacia Miolla del dott. Luigi Miolla;

DELIBERA

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento in relazione all'intesa contestata ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 nei confronti di: l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari – BAT, la Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, la Farmacia Calia 1813 S.r.l., la Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, la Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, la Farmacia Chierico della Dott.ssa Grandolfo Letizia, la Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, la Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, la

⁴³ [Cfr. da ultimo sentenza Consiglio di Stato n. 3501 del 4 giugno 2020 Taxi Milano.]

⁴⁴ [Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hofner, del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, del 28 febbraio 2013, causa C- 1/12, Ordem dos técnicos Oficiais de Contas, del 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi. Si vedano, inoltre, Consiglio di Stato, VI, 26 marzo 2019, n. 2005 (1749 Consiglio Notarile di Milano), Consiglio di Stato, VI, 29 gennaio 2021, n. 804 (1797 Consiglio Notarile di Velletri e Civitavecchia), Consiglio di Stato, VI, 19 marzo 2019, n. 1794 (1753 Consiglio Notarile di Verona); Consiglio di Stato VI, 22 marzo 2016, n. 1164 (1748 Condotte del CNF); Consiglio di Stato, VI, 22 gennaio 2015, n. 238, 1713 - Consiglio Nazionale Geologi – Restrizioni deontologiche sulla determinazione dei compensi; TAR Lazio sent. 1809/2005, (1417 F.O.F.I.); provvedimento dell'Autorità del 24 maggio 2007 n. 16832, caso I684 Federfarma Teramo; provvedimento del 14 febbraio 2002 n. 10418, caso 1417, Selea/Ordine dei Farmacisti; provvedimento del 27 settembre 2000 n. 8720, caso I222, Fasdac/Ordine dei medici.]

Farmacia Dr. Rosa Oreste di Oreste Rosa, la Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, la Farmacia Faralta S.r.l., la Farmacia Verdoni del Dott. Antonio Verdoni, la Farmacia Tricarico del dott. Francesco Tricarico, la Farmacia Casiello Angelantonio e Giacomo S.n.c., la Farmacia San Giovanni Bosco dei Dottori Lilia Sperandio e Massimiliano Vittorio Ziccardi S.n.c., la Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta e la Farmacia Miolla del dott. Luigi Miolla.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli